

Penale Sent. Sez. 5 Num. 26599 Anno 2018

Presidente: PALLA STEFANO

Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

Data Udienza: 26/04/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MANNA GAETANO nato il 06/09/1952 a PIGNATARO MAGGIORE

avverso la sentenza del 30/09/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI
che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

L'avv.to Rosanna Panariello, per la parte civile, si riporta alle conclusioni che
deposita con nota spese

L'avvocato Elisabetta Carfora, per l'imputato, chiede l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Napoli ha, con la sentenza impugnata, confermata quella emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che aveva condannato Manna Gaetano per il reato di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen. per avere, con l'inganno, indotto i pubblici ufficiali Formisano Carlo e Parente Marcello - rispettivamente, Presidente della Commissione esaminatrice per il rilascio di attestati di frequentazione a corsi per alimentaristi e Responsabile dell'attività didattica dei corsi suddetti - a rilasciare due attestati di frequentazione ideologicamente falsi, perché relativi a soggetti (Panella Tiziana e Galeone Massimo) che non avevano frequentato alcun corso.



2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, con due motivi.

2.1. Col primo lamenta la violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., per essere stato condannato per reato diverso da quello contestato (l'imputazione originaria contemplava un'attività concorsuale, svolta insieme a Formisano Carlo e Parente Marcello).

2.2. Col secondo motivo lamenta che il giudice d'appello abbia travisato il contenuto della prova documentale, rappresentata dagli attestati di frequentazione ai corsi: sugli stessi, deduce, non è presente, contrariamente all'assunto della Corte territoriale, la firma dell'imputato. Peraltro, aggiunge, in questa maniera egli non viene più additato come autore mediato dei falsi, ma come autore diretto degli stessi. Sottolinea che il dato probatorio travisato è stato introdotto nel processo dalla Corte d'appello, che si è servito dello stesso per rintuzzare le critiche mosse dal ricorrente alla sentenza di primo grado.

Deduce, inoltre, che la ricostruzione operata dalla Corte d'appello non si concilia con le altre emergenze probatorie, rappresentate dalle dichiarazioni dell'originario coimputato (Di Rauso Carlo), il quale ebbe ad affermare che i moduli utilizzati per la confezione del falso gli erano stati dati, in bianco, dalla segretaria del Manna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito esposte.

1. Manna è stato tratto a giudizio per rispondere di falso ideologico, commesso in concorso con Formisano Carlo e Parente Marcello, sul presupposto che i tre avessero cooperato nel rilascio di false attestazioni a Panella Tiziana e Galeone Massimo (Manna nella qualità di presidente di Acli Terra Campania, ente che organizzava i corsi; Parente quale responsabile scientifico del corso; Formisano quale funzionario dell'ASL delegato dal Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione - SIAN - a presiedere la commissione esaminatrice abilitata al rilascio degli attestati).

Il giudice di primo grado ha ritenuto, invece, che Manna avesse ingannato Formisano e Parente circa la effettiva frequentazione del corso da parte delle due persone sopra nominate, inducendoli, in tal modo, a rilasciare gli attestati per cui è processo (che recano, infatti, la firma del "responsabile scientifico" e del "delegato SIAN": quindi, di Parente e Formisano). Da qui la riqualificazione del reato ai sensi degli artt. 48 e 479 cod. pen..

La Corte d'appello di Napoli, andando di contrario avviso sia rispetto al giudice dell'udienza preliminare che al giudice di primo grado, ha ritenuto, riformando la decisione di quest'ultimo, che Manna abbia concorso nella



falsificazione degli attestati, apponendo sugli stessi la propria firma (pag. 9). Sembra di capire, quindi, che Manna abbia compiuto un falso ideologico, firmando l'attestato per conto di Acli Terra Campania, e un falso per induzione, ingannando il responsabile del SIAN; ovvero un falso materiale, firmando l'attestato in luogo sia di Parente che di Formisano.

2. Quanto alla prova della responsabilità, la Corte d'appello (come il giudice di primo grado) è partita dal presupposto, esplicitato alle pagg. 9 e 10, che sugli attestati fosse presente la firma di Manna Gaetano. Da qui una lettura delle intercettazioni sfavorevole all'imputato. In sentenza si dice, invero, che Manna cooperava con Di Rauso nella ricerca dei soggetti che avrebbero dovuto frequentare il corso, sicché bisogna ritenere che i due fossero d'accordo nell'allestimento dei "corsi fantasma", con l'ovvio corollario che Manna sapesse della falsità degli attestati (salvo ritenere che li avesse confezionati personalmente).

3. Tale ricostruzione della vicenda appare in parte contraddittoria e in parte congetturale. E' contraddittoria nella parte in cui non risolve il primo dubbio posto dal processo, di cui è espressione la diversa lettura dei dati processuali da parte dei giudici di merito. Eppure, un accertamento sulle firme sarebbe stato possibile, così come sarebbe stato possibile tener conto di ciò che hanno riferito, sul punto, Parente e Formisano, entrambi ritenuti estranei all'artificio sia dal Tribunale che dalla Corte d'appello. E' congetturale nella parte in cui valorizza l'interesse di Manna allo svolgimento dei corsi (che gli venivano retribuiti) e l'incarico, dato a Di Rauso, di reperire "corsisti", dal momento che né l'uno né l'altro provano che Manna abbia cooperato - materialmente o moralmente - nel rilascio dei falsi attestati, pacificamente consegnati a Panella e Galeone da Di Rauso. Tanto, a fronte della negatoria di Manna e delle conformi dichiarazioni di Di Rauso, che si è assunta la responsabilità esclusiva dell'illecito; a fronte delle dichiarazioni di altri commercianti, riportate nella sentenza di primo grado, i quali hanno sempre riferito di essere stati contattati da Di Rauso (e mai da Manna); a fronte degli accertamenti di polizia giudiziaria (di cui dà conto la sentenza di primo grado), da cui è risultato che Acli Terra Campania era attrezzata per lo svolgimento dei corsi e che, almeno in altre occasioni, corsi si erano effettivamente tenuti (pagg. 28 e segg.). A fronte di questo compendio probatorio non è possibile liquidare - apoditticamente - la tesi difensiva, secondo cui fu Di Rauso a procurarsi moduli in bianco e a compilarli personalmente, ovvero a farli compilare da altri; in applicazione del principio di cui all'art. 533 cod. proc. pen., secondo cui la condanna presuppone l'accertamento della responsabilità "al di là di ogni ragionevole dubbio", la

condanna di Manna presuppone un percorso logico ed elementi di giudizio diversi ed ulteriori rispetto a quelli valorizzati da entrambi i giudici di merito, al fine di superare le criticità legittimamente segnalate dalla difesa.

Consegue a tanto l'annullamento della sentenza impugnata. Il giudice di rinvio provvederà a riesaminare il materiale probatorio a sua disposizione con libertà di giudizio, anche eventualmente integrandolo , ma senza incorrere nelle aporie sopra segnalate.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli.

Così deciso il 26/4/2018